



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2022

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. XX dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali in particolare l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e promuovere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze riferite a quei prodotti che per la loro tipicità locale sono motivo di un particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma ed in particolare si manifestano in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni artigianali e agro-alimentari, loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 3 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività artigianali e agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istruzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 3 un apposito registro DE.C.O. (Denominazione comunale di origine) per tutti i prodotti tipici artigianali e agro-alimentari denominati.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, e in particolare dovranno essere indicati: il nome del prodotto, le caratteristiche e metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate. È previsto che l'iscrizione sia concessa a quegli articoli per i quali sia comprovata la produzione nel territorio comunale da almeno dieci anni.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel Registro De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato sarà composta dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 3 e da tre esponenti del settore agro-alimentare e del commercio gastronomico locale. Funge da segretario il Responsabile del Procedimento. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Non sono previsti gettoni di presenza.
4. La concessione del marchio De.C.O. con conseguente iscrizione nell'apposito Registro sarà deliberata dalla Giunta Comunale. L'eventuale revoca del marchio con conseguente cancellazione dall'apposito registro sarà deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione, previa verifica della perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, a tutela della qualità del prodotto.
5. Il Comune, nell'ambito di iniziative locali ed extra-territoriali connesse ai prodotti tipici iscritti nel registro, può utilizzare il marchio De.C.O. di cui all'art. 1, comma 2,

lettera d) del presente regolamento. Previa autorizzazione del Comune può essere consentito l'utilizzo del marchio stesso anche ad altri organizzatori di manifestazioni.

Art. 3

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'ufficio Servizi Sociali - Cultura - Sport - Tempo Libero.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 4

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività artigianali e agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 5

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP (Denominazione di origine protetta), DOC (Denominazione di origine controllata) e IGP (Indicazione geografica protetta), il Comune interverrà per agevolare l'iter procedurale in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.

Art. 6

Norme finali

1. Il presente regolamento che s'ispira ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di Legge.